

## STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: +39 030 7281978  
Fax: +39 090 7281849  
e-mail: [segreteria.brescia@fbslaw.com](mailto:segreteria.brescia@fbslaw.com)  
[www.fbslaw.com](http://www.fbslaw.com)

## CLARIUM

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: + 39 030 46383  
Fax: + 39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)



in partnership con



*Newsletter Aprile 2019*

---



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale  
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

---

## 1. **Approfondimento**

### 1.1 **Credito d'imposta formazione 4.0: chiarimenti informativi**

#### **Contesto normativo**

Con la risposta all'istanza di **interpello** n. 79 del 20 marzo 2019 l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti in merito al **credito d'imposta per la formazione 4.0**: si tratta di un incentivo fiscale automatico disciplinato dall'art. 1, commi 46 e ss., L. 205/2017 e dal D.M. 04.05.2018, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Giova ricordare che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

È fondamentale sottolineare come anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possano accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato **anche non esclusivamente** in tali attività.

Le attività di formazione oggetto dell'agevolazione devono chiaramente essere svolte per acquisire o **consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0**.

In particolare, costituiscono attività ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

**Il credito d'imposta** spetta in misura **pari al 40%** delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 nel **limite massimo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario.

Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la Legge di bilancio 2019 ha invece previsto una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute:

- **50%** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese**, nel **limite massimo di 300.000 euro**;
- **40%** di quelle sostenute dalle **medie imprese**, nel **limite massimo di 300.000 euro**;
- **30%** per le grandi imprese, nel **limite massimo di 200.000 euro**

come individuate ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

Sono considerate **ammissibili** al credito d'imposta le sole **spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione**, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, ovvero in base alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono altresì **agevolabili anche le spese relative al personale dipendente** che partecipa in veste di **docente** o **tutor** alle

attività di formazione ammissibili; tuttavia esse **non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua** spettante al dipendente.

Tra gli obblighi documentali e dichiarativi previsti per poter godere del beneficio, vi è la necessità che lo svolgimento delle attività di formazione agevolabili sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati per via telematica presso l'Ispezzorato territoriale del lavoro competente.

Inoltre, deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'**attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017 (istitutiva del credito d'imposta) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Il **quesito** oggetto di interpello verte sul **termine di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale** presso l'Ispezzorato territoriale del lavoro competente, ovvero se una volta depositato, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi – ai fini della determinazione del credito d'imposta – sin dall'inizio dell'anno d'imposta oppure se sia necessario procedere a un corrispondente ragguaglio, per la durata inferiore dell'anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto di cui sopra.

L'Agenzia, dopo aver richiamato il punto 1) della circolare n. 412088 del 03.12.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che specifica che il suddetto **deposito** può essere effettuato **anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018**, precisa che l'invio dei contratti all'Ispezzorato del lavoro competente costituisce "una condizione di ammissibilità al

beneficio", ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.

Di conseguenza, **il credito d'imposta in esame spetta**, in relazione ai costi ammissibili, **per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere**, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento.



## 2 Approfondimento legale

### 2.1 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. civ. Sez. V Ord., 01/03/2019, n. 6104

In tema di finanziamento soci in S.r.l., l'art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato). Non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. È quindi necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, è data dall'esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società.

### 2.2 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. civ. Sez. I Ord., 31/01/2019, n. 3017 (rv. 652548-01)

La nozione di "*finanziamento dei soci a favore della società*" di cui all'art. 2467 c.c. non

comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. (Rigetta, TRIBUNALE TORTONA, 24/07/2013.

### 2.3 DIRITTO SOCIETARIO: Tribunale Roma Sez. XVI, 22/10/2018

L'omessa convocazione dell'assemblea richiesta dal socio titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della S.r.l. non è in sé stessa idonea a cagionare un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio tutelabile con l'azione individuale di responsabilità disciplinata dall'art. 2476, comma 6, c.c..

### 2.4 DIRITTO SOCIETARIO: Tribunale di Milano, Sez. "Impresa", 7 giugno 2018

La delibera assembleare tesa ad eludere gli effetti di una sentenza sfavorevole integra l'abuso di maggioranza ravvisabile appunto quando questa vota una deliberazione che, senza soddisfare un legittimo interesse apprezzabile sul piano societario della società stessa o del socio di maggioranza, danneggia il socio di minoranza.

La sentenza di primo grado di annullamento della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale ha efficacia immediatamente esecutiva ex tunc, senza bisogno di formazione del giudicato, anche per lo speciale regime del diritto societario.

### 2.5 DIRITTO BANCARIO: Tribunale Milano Sez. VI Sent., 08/02/2019

Nella rilevazione del carattere usurario o meno degli interessi applicati al rapporto bancario in essere negli anni 2013 e 2014, deve aversi riguardo anche della commissione di massimo scoperto. Nell'anzidetto periodo temporale, invero, a seguito degli interventi del legislatore (art. 2 bis, D.L. n. 185 del 2008 e successivamente art. 27 bis, D.L. n. 1 del 2012), la commissione di massimo scoperto, rectius, la commissione di messa a disposizione fondi, va pacificamente considerata ai fini del conteggio, secondo la formula predisposta dalla Banca d'Italia in coerenza con la normativa vigente.

**2.6 DIRITTO BANCARIO: Cass. civ. Sez. I Sent., 30/01/2019, n. 2660 (rv. 652622-01 ass. civ. Sez. I Sent., 30/01/2019, n. 2660 (rv. 652622-01)**

In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccettuata dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.

**2.7 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Cass. civ. Sez. I, 05/02/2019, n. 3335**

In tema di intermediazione finanziaria, con riferimento all'obbligo di informazione gravante sull'intermediario, l'esperienza dell'investitore e le sue dichiarate ed

accertate scelte d'investimento incidono sulla selettività delle informazioni da fornire nel senso che verosimilmente esse devono riguardare caratteristiche specifiche e non generalmente conoscibili del prodotto. D'altra parte, tanto più è elevata la rischiosità dell'investimento tanto più puntuale deve essere l'adempimento dell'obbligo informativo in relazione a tale specifico profilo. E ciò non con la finalità, non realizzabile dall'investitore, di azzerare od eliminare il rischio, tendenzialmente connesso alle potenzialità di rendimento dell'investimento, ma al fine di verificare se la scelta dell'investimento sia stata dettata dalla conoscenza effettiva delle variabili che ne conformano la rischiosità.

**2.8 DIRITTO ASSICURATIVO: Cass. civ. Sez. II Sent., 30/01/2019, n. 2688 (rv. 652429-02)**

In materia di assicurazione fideiussoria, qualora la comunicazione del fatto o dell'inadempimento del contraente garantito avvenga, da parte del terzo beneficiario, oltre il termine contrattualmente stabilito per tale adempimento, la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo si verificano automaticamente solo se queste conseguenze siano espressamente previste dal contratto di assicurazione.



Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: +39 030 46383  
Fax: +39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)

---